

Legge regionale 1 settembre 1993, n. 45.

Provvedimenti in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a carattere regionale e infraregionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il visto del Commissario del Governo
si intende apposto per decorso del termine di legge

Il Presidente della Giunta regionale
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'articolo 12
della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55

1. Al numero 1 del primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55, dopo le parole «le fusioni», sono abrogate le parole «le variazioni patrimoniali».

2. L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 è così sostituito:

«Le competenze di cui al primo comma sono esercitate dal Presidente della Giunta regionale che vi provvede con proprio decreto, sentito il parere della Giunta regionale.».

Art. 2

Revisione economico finanziaria

1. I consigli di amministrazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) eleggono:

- a) un collegio di revisori composto da tre membri se il bilancio dell'ente supera come importo complessivo il valore di due miliardi;
- b) un revisore nelle istituzioni con un bilancio al di sotto del valore di cui alla lettera a) scelto tra gli iscritti negli albi di cui alle lettere b) o c) del comma 2.

2. I revisori dei conti sono scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti il quale funge da Presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Il collegio dei revisori si riunisce obbligatoriamente in occasione dell'approvazione del conto consuntivo.

4. I revisori sono tenuti, su richiesta motivata del consiglio di amministrazione, ad assistere con funzione consultiva alle sedute del consiglio stesso.

5. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

6. I revisori, in conformità alle disposizioni statutarie ed alla normativa vigente, collaborano con il consiglio di amministrazione nelle sue funzioni, garantendo in particolare la regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.

7. I revisori inoltre nella relazione sul conto consuntivo esprimono rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

8. I revisori dei conti rispondono della veridicità delle proprie attestazioni e adempiono ai propri doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono immediatamente al consiglio di amministrazione.

9. Ai revisori spetta, a carico dell'ente, una indennità di presenza determinata dal consiglio di amministrazione con apposita deliberazione.

10. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Ipab adeguano i propri statuti inserendovi la previsione del collegio dei revisori, o del revisore, dei conti secondo quanto disposto dal comma 1.

11. L'integrazione statutaria di cui al comma 10 è comunicata al Presidente della Giunta regionale, osservate le prescrizioni di cui all'articolo 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 per quanto riguarda il parere di comuni e province.

Art. 3

Piante organiche

1. Il controllo sulle deliberazioni delle Ipab aventi ad oggetto variazioni della pianta organica del personale spetta al comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 19.

Art. 4

Partecipazione a società cooperative

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono concorrere a costituire società cooperative aventi scopi analoghi o affini a quelli previsti dagli statuti delle singole istituzioni. La partecipazione dell'Ipab alle società non può essere complessivamente superiore al trenta per cento del proprio patrimonio.

Art. 5

Norma transitoria

1. Le istanze di autorizzazione relative alle variazioni patrimoniali e alle variazioni delle piante organiche che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state inoltrate al Presidente della Giunta regionale sono, a cura del dipartimento per i servizi sociali, restituite tempestivamente ai rispettivi enti che trasmettono una nuova deliberazione per le variazioni medesime al Comitato regionale di controllo ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 9 febbraio 1991, n. 19.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 1 settembre 1993

Pupillo

Dal procedimento di formazione della legge regionale 1 settembre 1993, n. 45

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 1 aprile 1993 dove ha acquisito il n. 283 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei consiglieri Bogoni, Tesserin, Valpiana, Lione, Miotto e Da Dalt;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 5ª commissione consiliare in data 15 aprile 1993;
- La 5ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 16 luglio 1993, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Antonio Bogoni, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 22 luglio 1993, n. 6815;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 26 luglio 1993;
- La predetta deliberazione legislativa non è stata vistata dal Commissario del Governo nel termine dei trenta giorni dall'invio summenzionato come stabilito dall'art. 127, comma 1º, della Costituzione.

Struttura amministrativa regionale competente:

- Dipartimento per i servizi sociali.